



## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**

### **Numero 212 del 22/08/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR LAZIO IN ROMA N. 13162/2023 PUBBLICATA IL 07.08.2023, PROMOSSO CON RICORSI DALLA SOCIETÀ CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L. E DALL'A.C. PERUGIA CALCIO S.R.L.**

Il giorno 22 Agosto 2023, alle ore 14:30, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

1	GATTINONI MAURO	Sindaco	A
2	PIAZZA SIMONA	Vice Sindaco	P
3	SACCHI MARIA	Assessore	P
4	PIETROBELLI ROBERTO	Assessore	P
5	RUSCONI GIUSEPPE	Assessore	P
6	ZUFFI RENATA	Assessore	P
7	MANZONI EMANUELE	Assessore	P
8	DURANTE ALESSANDRA	Assessore	A
9	TORRI EMANUELE	Assessore	P
10	CATTANEO GIOVANNI	Assessore	P

PRESENTI 8. ASSENTI 2

Assume la presidenza il Vice Sindaco SIMONA PIAZZA, partecipa Segretario Generale, MARIO SPOTO incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

La seguente proposta di deliberazione viene illustrata alla Giunta Comunale:

## **1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con decisione n.66/2023 prot. n.720/2023, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. accoglieva il ricorso n.62/2023 presentato in data 10 luglio 2023 dalla società AC Perugia Calcio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Professionisti serie B (L.N.P.B.) e nei confronti della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., per l'annullamento del Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. n.10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale con la quale era stato deliberato "di accogliere il ricorso della società Calcio Lecco 1012 S.r.l. per le motivazioni di cui al già richiamato parere della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi del 6 luglio 2023 e per l'effetto di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente ammissione alla CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al Campionato di Serie B 2023/2024", nonché al relativo dispositivo prot. n.709/2023 pubblicato in data 17 luglio 2023.

In conseguenza a tale decisione la società calcistica del capoluogo, nonostante avesse conseguito sul campo con riconosciuto merito sportivo il titolo per partecipare al prossimo Campionato di Serie B 2023/2024, si ritrovava ad essere esclusa non solo dal Campionato di Serie B ma da ogni competizione calcistica riconosciuta dalla FIGC, non avendo diritto ad iscriversi a campionati diversi dalla Serie B.

Avverso il suindicato provvedimento, la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. presentava ricorso avanti al TAR Lazio Roma con R.G. n. 10439/2023. Con provvedimento di G.C. n. 196 del 27.07.2023 l'Amministrazione deliberava di predisporre atto di intervento ad adiuvandum nell'interesse del Comune di Lecco, costituendosi in giudizio nel suddetto ricorso.

Con sentenza n. 13162/2023 pubblicata il 07.08.2023 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglieva il ricorso presentato dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l., disponendo, di fatto, la riammissione della squadra al Campionato di Serie B 2023/2024.

## **2. MOTIVAZIONE**

In data 08.08.2023 e 10.08.2023 venivano notificati al Comune di Lecco, quale terzo intervenuto ad adiuvandum nel giudizio di primo grado, ricorsi in appello al Consiglio di Stato proposti dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dall'A.C. Perugia Calcio s.r.l. per la riforma della suddetta sentenza del Tar Lazio, con udienza fissata in Camera di Consiglio per il giorno 29.08.2023.

Il Comune di Lecco, come già specificato nella precedente delibera di G.C. n. 196 del 27.07.2023, è proprietario dello stadio di Calcio che ospita la Calcio Lecco 1912 S.r.l. sul quale sono in corso importanti e costosi interventi al fine di adeguarlo ai requisiti tecnici ed infrastrutturali previsti per il campionato di Serie B. La mancata iscrizione della squadra al campionato di B per l'anno 2023 / 2024 esporrebbe l'Amministrazione al rischio di perdere il finanziamento dei fondi regionali per la ristrutturazione dello stadio di Calcio (importo del contributo richiesto pari a € 800.000,00). Si ricordano, inoltre, i molteplici interessi (di natura sociale, turistica ed economica nonché educativa e di promozione sportiva nei confronti delle società sportive dilettantistiche) di cui beneficerebbe la comunità, in termini di riflessi e positive ricadute generali, in caso di partecipazione della propria squadra cittadina a tale campionato.

L'Amministrazione, per i motivi sopra esposti, intende ribadire il proprio sostegno legale alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. costituendosi in giudizio anche in Consiglio di Stato per il rigetto dei ricorsi in appello. L'incarico di patrocinio legale verrà affidato a professionista esterno in quanto l'avvocato dell'Ente non possiede abilitazione all'esercizio della professione davanti alle Magistrature Superiori.

## **3. RICHIAMI NORMATIVI**

- Il D.lgs. n. 267/2000;

- Lo Statuto Comunale;
- Il C.P.C.
- Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- Il Regolamento dell'Avvocatura del Comune di Lecco approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 293 del 25.11.2021
- La disciplina per l'utilizzo dell'elenco degli avvocati di fiducia del Comune di Lecco approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 212 del 18.10.2018
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2023 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (sezione strategica 2021/2025 e sezione operativa 2023/2025)
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23/03/2023 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2023-2024-2025 sezione finanziaria".

#### **4. EFFETTI ECONOMICI**

L'incarico di costituzione in giudizio avanti al C.d.S. verrà affidato a professionista esterno, abilitato all'esercizio delle Giurisdizioni Superiori. Il compenso totale preventivato pari ad euro 729,56 (comprensivo di oneri di legge, spese generali e iva) troverà copertura nel cap. 730 che presenta la necessaria disponibilità.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

**UDITA** la relazione;

**ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri richiesti dall'art. 49 del medesimo D. lgs., da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile del servizio finanziario, in allegato.

**PRESO ATTO** del parere tecnico negativo, e quale proprietaria dello stadio sul quale sono in corso interventi di adeguamento e miglioramento, evidenzia la valenza politica dell'intervento, che ha l'obiettivo di affiancare la Calcio Lecco, primaria società sportiva in città, nel ricorso in oggetto, al fine di far valere e far riconoscere il Merito Sportivo, con evidenti benefici in termini di ricadute turistiche, economiche sociali e, non ultimo, educative nei confronti dei propri cittadini.

**CON VOTI UNANIMI**, legalmente espressi:

### **D E L I B E R A**

1) di costituirsi in giudizio, avanti al Consiglio di Stato, per il rigetto dei ricorsi in appello presentati dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. e dall'A.C. Perugia Calcio s.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Lazio in Roma n. 13162/2023 pubblicata il 07.08.2023, con udienza fissata per il giorno 29.08.2023;

2) di demandare al Dirigente competente l'adozione, con urgenza, di tutti gli atti necessari alla designazione del legale esterno abilitato all'esercizio della professione davanti alle Magistrature Superiori cui affidare incarico di patrocinio legale del Comune di Lecco nel giudizio in oggetto.

La Giunta comunale, con separata votazione, resa ai sensi di legge e con esito FAVOREVOLE a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di costituirsi in giudizio entro il 29.08.2023, termine fissato per l'udienza.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  
SIMONA PIAZZA

Segretario Generale  
MARIO SPOTO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.82/2005